

Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS)

Modifica del 17 dicembre 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 2010¹,
decreta:

I

La legge federale del 20 marzo 1998² sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) è modificata come segue:

Art. 26a Disposizione transitoria

La prima convenzione sulle prestazioni conclusa dopo l'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2010³ della presente legge è valida due anni.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2011, qualora il termine di referendum sia decorso infruttuosamente o accettata che sia in votazione popolare.

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2010

Il presidente: Hansheiri Inderkum
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2010

Il presidente: Jean-René Germanier
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 28 dicembre 2010⁴

Termine di referendum: 7 aprile 2011

¹ FF **2010** 4327

² RS **742.31**

³ FF **2010** 8007

⁴ FF **2010** 8007

